



Comune di Bernalda

Provincia di Matera

4° SETTORE “TECNICO”

LETTERA DI INVITO – DISCIPLINARE DI GARA

Con la presente, si invita codesto Spett.le Operatore economico a presentare offerta per la procedura negoziata relativa ai “Ripristino e messa in sicurezza di strade rurali in varie contrade del Comune di Bernalda” - CUP: H87H17001530002 - CIG: 80307429F0

Sommario

Art. 1	Stazione Appaltante	3
Art. 2	Procedura di gara.....	3
Art. 3	Documentazione di gara	4
Art. 4	Chiarimenti e comunicazioni	4
Art. 5	Oggetto e importo	5
Art. 6	Luogo di esecuzione del contratto	6
Art. 7	Termine di espletamento del servizio.....	6
Art. 8	Soggetti ammessi a partecipare	6
Art. 9	Requisiti e condizioni di partecipazione	7
Art. 10	Mezzi di prova dei criteri di selezione	8
Art. 11	Registrazione al sistema AVCpass.....	10
Art. 12	Avvalimento.....	10
Art. 13	Subappalto	11
Art. 14	Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.).....	11
Art. 15	Garanzia per la partecipazione alla procedura	12
Art. 16	Sottoscrizione della documentazione	14
Art. 17	Soccorso istruttorio.....	15
Art. 18	Pagamento a favore dell'A.N.AC.....	16
Art. 19	Modalità di recapito dell'offerta.....	16
Art. 20	Contenuto della Busta amministrativa.....	17
Art. 21	Contenuto della Busta economica.....	19
Art. 22	Modalità di esperimento della gara.....	20
Art. 23	Verifica dell'anomalia	20
Art. 24	Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto.....	21
Art. 25	Ulteriori disposizioni	21
Art. 26	Definizione delle controversie	21
Art. 27	Trattamento dei dati personali.....	22

Art. 1 Stazione Appaltante

Denominazione	Comune di Bernalda
Indirizzo	Piazza Plebiscito n. 9, 75012 – Bernalda (MT)
Telefono	+39 0835 540200
PEC	tecnico.comunebernalda@pcert.postecert.it
Profilo del committente	www.comune.bernalda.matera.it
P.IVA	00411050776
Iban	IT07F01030802900000000414356

Tabella 1

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito, Codice), è l'Ing. Giuseppe Gaudiano, e-mail giuseppe.gaudiano@comune.bernalda.matera.it

Art. 2 Procedura di gara

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo, Codice) da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice, come chiarito dalla nota dell'Autorità nazionale Anticorruzione (di seguito, A.N.AC.) del 23/06/2017.

La procedura di gara è espletata, ai sensi dell'art. 58 del Codice, attraverso il Portale di E-procurement della Centrale unica di committenza Magna Grecia (di seguito, CUC), raggiungibile al link www.cucmagnagrecia.it e secondo i requisiti previsti dall'allegato XI del Codice.

La registrazione dell'operatore economico al Portale è condizione necessaria ai fini della presentazione dell'offerta telematica.

Al fine del corretto utilizzo della piattaforma, l'operatore economico prende visione della “[Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#)”, disponibile nella Sezione “Istruzioni e manuali” del Portale.

Nel corso della procedura di registrazione, l'operatore economico accetta espressamente le “[Regole di utilizzo della piattaforma telematica](#)” della CUC, approvate con provvedimento del Responsabile della CUC n. 1 dell'8.07.2018.

L'operatore economico, nel corso della procedura di registrazione, può richiedere assistenza attraverso il relativo modulo web, denominato “Help desk operatore economico” o inviando una e-mail all'indirizzo: posta@cucmagnagrecia.it.

Ai fini della presentazione dell'offerta telematica, l'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso al Portale, secondo le modalità specificate nella “[Guida per la registrazione degli operatori economici al Portale](#)”, individua la presente procedura attraverso la voce “Richieste di offerta”, nell'Area personale e, in caso di necessità, comunica con la stazione appaltante esclusivamente tramite Portale.

Nella sezione “Comunicazioni riservate al concorrente”, relativa alla presente gara, l'operatore economico, attraverso la funzione “Invia una nuova comunicazione”, inserisce il testo, acclude gli eventuali allegati e invia la comunicazione che viene presa in carico dalla stazione appaltante. Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite e-mail.

Al fine della corretta trasmissione della comunicazione, l'operatore economico prende visione del paragrafo III della “[Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#)”.

In caso di malfunzionamento e/o mancato funzionamento del Portale, da intendersi esclusivamente quale impossibilità di collegamento al sito internet www.cucmagnagrecia.it, l'operatore economico può scrivere all'indirizzo di posta elettronica posta@cucmagnagrecia.it.

Art. 3 Documentazione di gara

La documentazione di gara, visibile in Area personale per l'operatore economico invitato, è resa disponibile alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53 del Codice, al permalink <https://www.cucmagnagrecia.it/N/G00009>

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi di apposito *software* per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it.

La documentazione di gara comprende:

1) Progetto esecutivo lavori:

- A.1 – Elenco elaborati
- R.1 – Relazione tecnica
- R.2 – Capitolato speciale d'appalto
- R.3 – Schema contratto
- C.1 – Elenco prezzi
- C.2 – Computo metrico e quadro economico
- C.3 – Stima dei costi della sicurezza
- C.4 – Incidenza della manodopera
- S.1 – Cronoprogramma dei lavori
- E.1 – Elaborato grafico C.da Fonte Cupa Sc. Varie
- E.2 – Elaborato grafico C.da Bufalara Sc. Varie
- E.3 – Elaborato grafico C.da Spineto 1 Sc. Varie
- E.4 – Elaborato grafico C.da Spineto 2 Sc. Varie
- E.5 – Elaborato grafico C.da Scorzone Sc. Varie
- E.6 – Elaborato grafico C.da Madonna degli Angeli Sc. Varie
- E.7 – Elaborato grafico C.da P.San Giovanni Sc. Varie

2) Disciplinare di gara;

3) Schema domanda di partecipazione

4) Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.);

5) Schema di Offerta economica.

Art. 4 Chiarimenti e comunicazioni

L'operatore economico può richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana e attraverso il Portale della CUC.

I chiarimenti possono essere inoltrati entro e non oltre il 15/10/2019.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4, del Codice, le risposte ai quesiti presentati in tempo utile, sempre che gli stessi risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, sono pubblicate al link <https://www.cucmagnagrecia.it/N/G00009> nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" entro e non oltre il 16/10/2019.

L'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso al Portale, secondo le modalità specificate nella "[Guida per la registrazione degli operatori economici al Portale](#)", individua la presente procedura attraverso la voce "Richieste di offerta", nell'Area personale. Nella relativa sezione "Comunicazioni riservate al concorrente", l'operatore economico, attraverso la funzione "Invia una nuova comunicazione", inserisce il quesito, acclude gli eventuali allegati e invia la comunicazione.

Al fine della corretta trasmissione del quesito, l'operatore economico prende visione del paragrafo III della "[Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#)". Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite e-mail.

Ogni altra comunicazione e tutti gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate in modalità telematica mediante il Portale e, laddove necessario, con l'ausilio di notifiche email/PEC.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o la presenza di problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalati; diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Tutte le informazioni riguardanti la convocazione delle sedute pubbliche, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle verifiche della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, sono pubblicati nei termini previsti dall'art. 76, comma 2-bis, del Codice sul profilo del committente, raggiungibile all'indirizzo <https://www.cucmagnagrecia.it/N/G00009>

Art. 5 Oggetto e importo

L'appalto ha ad oggetto i lavori di ripristino e messa in sicurezza di strade rurali in varie contrade del Comune di Bernalda in provincia di Matera.

I suddetti lavori, afferibili al CPV n. 45233141-9, rientrano nella Misura 4 Sottomisura 4.3.1 "Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali" del P.S.R. Basilicata 2014-2020. Le lavorazioni prevedono opere di tipo stradale rientranti nella categoria SOA OG3 (opere stradali) e consistono nella: esecuzione di opere stradali consistenti nella sistemazione di materiale arido stabilizzato, per il rifacimento e messa in sicurezza delle strade bianche e l'utilizzo di binder e tappetino di usura per il ripristino e messa in sicurezza delle strade asfaltate. Successivamente saranno realizzate le messe in sicurezza strutturali della viabilità di c.da fonte cupa e di contrada scorzone, dove a seguito di frane la viabilità non assolve più alle sue funzioni essendo parzialmente crollata.

L'appalto non è suddivisibile in lotti per l'omogeneità tecnico-operativa delle lavorazioni da svolgere.

Lavorazione	Cat.	Class.	Qual. obblig.	Importo	Perc.	Prevalente/Scorporabile	Subap.
Lavori stradali	OG3	I	SI	€ 145.320,00	100,00%	P	SI, nei limiti di legge
Importo totale a base di gara				€ 145.320,00	100,00%		

Tabella 2

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi della sicurezza.

L'importo dei costi della sicurezza è pari a € 4.359,60 (Euro quattromilatrecentocinquantanove/60) IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'importo complessivo dei lavori e oneri compresi nell'appalto ammonta a € 149.679,60 (Euro centoquarantanovemilaseicentottantanove/60), IVA esclusa.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, la Stazione appaltante ha individuato i costi della manodopera in € 36.440,39 (Euro trentaseimilaquattrocentoquaranta/39).

Il contratto di appalto è stipulato a misura, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice.

Il prezzo globale offerto, dev'essere determinato mediante offerta a unico ribasso.

L'importo offerto dal concorrente è vincolante anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili e ordinate o autorizzate, ai sensi dell'articolo 106 del Codice.

Il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall'appaltatore sulla base delle norme in vigore in connessione con l'esecuzione del contratto.

L'appalto è finanziato con fondi P.S.R. Basilicata 2014-2020 – Misura 4 – sottomisura 4.3.1 “Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali”.

Art. 6 Luogo di esecuzione del contratto

Il luogo di svolgimento del contratto è in varie contrade del territorio del Comune di Bernalda (MT), codice NUTS ITF52.

Art. 7 Termine di espletamento del servizio

La durata dell'appalto, conformemente a quanto precisato nel Capitolato speciale d'appalto, è di 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna o, laddove ricorrano i presupposti, dall'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.

Art. 8 Soggetti ammessi a partecipare

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- a) ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- b) ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- c) ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- d) ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis, del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- e) le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - 1) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetta rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
 - 2) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cosiddetta rete-contratto), l'aggregazione di imprese

di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- 3) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub associazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette *black list* di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 122/2010.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m), del Codice, sono esclusi dalla gara gli operatori economici che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Art. 9 Requisiti e condizioni di partecipazione

I concorrenti, per essere ammessi a partecipare alla gara, devono possedere e dimostrare i seguenti requisiti:

- A. Requisiti di ordine generale, secondo le disposizioni di cui all'art. 80 del Codice;
- B. Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), del Codice:
 - i. iscrizione, per attività corrispondenti all'oggetto della gara, nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui l'operatore economico ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (Allegato XVI Registri di cui all'art. 83 del Codice).

Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., l'operatore economico deve presentare dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, di insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione con allegata la copia dell'Atto Costitutivo o dello Statuto in cui deve essere previsto lo svolgimento di attività rispondenti a quelle oggetto del presente affidamento.

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese (costituito o costituendo), consorzio ordinario di concorrenti (costituendo e costituito), i requisiti di ordine generale di cui alla lett. A e i requisiti di idoneità professionale di cui alla lett. B devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara e dal Consorzio stesso nelle ipotesi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice.

C. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ex art. 83 comma 1, lett. b) e c), del Codice, relativamente alle lavorazioni previste dalla categoria OG3:

i. adeguati ai lavori da eseguire, come previsti dal progetto esecutivo.

In caso di RTI orizzontale o di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, il suddetto requisito deve essere posseduto dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento (40%) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del dieci per cento (10%), nei limiti previsti dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

In ogni caso, la mandataria assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna mandante.

D. Ovvero, in alternativa al punto che precede, requisiti di capacità tecnico-professionale ex art. 83 comma 1, lett. c), del Codice:

i. aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera lavori analoghi eseguiti direttamente per un valore complessivo, al netto dell'IVA, almeno pari a € 104.000,00:

ii. avere un costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invito alla presente procedura. Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera i.;

iii. adeguata attrezzatura tecnica.

È fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata ovvero di partecipare in più di un RTI, Consorzio o aggregazione di soggetti, pena l'esclusione dalla gara, del soggetto medesimo e del RTI, Consorzi o aggregazioni ai quali il soggetto partecipa. I consorzi stabili sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Art. 10 Mezzi di prova dei criteri di selezione

Per i requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), del Codice la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema informativo dell'A.N.AC., denominato AVCpass, avviene con l'inserimento da parte del concorrente della relativa documentazione nel suddetto sistema.

L'operatore economico non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nell'AVCpass.

Per i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, ex art. 83 comma 1, lett. b) e c), del Codice, la comprova, riferita alle disposizioni di cui alla lett. C, punto i. del precedente articolo, è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e dell'Allegato XVII, parte I-II, del Codice, mediante:

- a) attestazione rilasciata da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'A.N.AC., in corso di validità, relativa alla categoria OG3, classifica I.

Per i requisiti di capacità tecnico-professionale, ex art. 83 comma 1, lett. c), del Codice, la comprova, riferita alle disposizioni di cui alla lett. D, punto i. del precedente articolo, è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e dell'Allegato XVII, parte II, del Codice, mediante:

- a) attestazione rilasciata da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'A.N.AC., in corso di validità, relativa alla categoria OG3, classifica I ovvero dimostrazione dei requisiti previsti dall'art. 90 del DPR 207/2010 relativi a:
 - a. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della presente non inferiore a € 149.679,60, Iva esclusa;
 - b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
 - c. adeguata attrezzatura tecnica.

In tale ipotesi, la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico – professionale ex art. 83 comma 1, lett. b) e c), è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e dell'Allegato XVII, parte II, del Codice, mediante:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione e di attestazione di buon esito;
oppure
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto, corredata da attestazione di buon esito;
oppure
- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso, corredata da attestazione di buon esito.

In caso di lavori eseguiti, invece, a favore di committenti privati, mediante:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, corredata da attestazione di buon esito;
oppure
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto, corredata da attestazione di buon esito.

Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 49 del Codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È salvo il disposto dell'articolo 86, comma 3, del Codice.

Le eventuali certificazioni di sistema di qualità aziendale fornite da Accredia sono acquisite presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e rese disponibili attraverso il Sistema AVCpass. I certificati equivalenti, conformi a quanto disposto dall'art. 43 del Codice o la documentazione

probatoria relativa all'impiego di misure equivalenti devono essere inseriti nel sistema AVCpass dall'operatore economico.

La documentazione a comprova dei requisiti e delle condizioni di partecipazione deve essere inserita dall'operatore economico nel sistema AVCpass.

Art. 11 Registrazione al sistema AVCpass

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è effettuata, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.AC. con le modalità di cui alla Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass (Servizi ad accesso riservato AVCpass Operatore economico) e acquisire il relativo "PassOE", di cui all'art. 2, comma 3, lett. b., della Delibera A.N.AC. 157/2016, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Al fine del rilascio del suddetto PassOE, deve essere in possesso dell'indirizzo PEC sia il concorrente sia l'amministratore/legale rappresentante.

La documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che sono nell'esclusiva disponibilità del concorrente, è inserita nel sistema direttamente dall'operatore economico, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 4 della Deliberazione A.N.AC. 157/2016.

Nel caso di raggruppamento, aggregazione e consorzio, il PassOE deve essere acquisito per ciascun componente il gruppo.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, la predetta documentazione deve essere acquisita anche per l'impresa ausiliaria.

Art. 12 Avvalimento

L'avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del Codice.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'avvalimento non è consentito per la categoria OG11 per la quale sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice e del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva (a mero titolo di esempio: iscrizione alla C.C.I.A.A oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità).

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). I documenti richiesti devono essere inviati tramite il Portale del Commissario, utilizzando le "Comunicazioni riservate al concorrente".

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Art. 13 Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare nei limiti del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 2, del Codice. In mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato.

L'omessa indicazione della volontà di subappalto, comporta l'impossibilità di ricorrervi, in fase di esecuzione.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Nel caso di subappalto qualificante, i subappaltatori devono, altresì dichiarare, oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, anche il possesso dei requisiti di cui all'art. 83 relativi alla prestazione oggetto di subappalto, compilando le relative parti del D.G.U.E.

Resta, comunque, impregiudicata la responsabilità dell'affidatario. La stazione appaltante procederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice.

Art. 14 Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.)

Il concorrente compila il D.G.U.E. di cui allo schema allegato al decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, secondo quanto di seguito indicato.

- Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
- Parte II – Informazioni sull'operatore economico: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento, si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:

- a) D.G.U.E., a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla Parte II, sezioni A e B, alla Parte III, alla Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- b) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- c) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- d) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- e) in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in legge 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Il D.G.U.E. deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Art. 15 Garanzia per la partecipazione alla procedura

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base di gara e precisamente di importo pari a € 2.993,59 (Euro duemilanovecentonovantatre/59), salvo quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della Stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia deve essere prodotta in favore della Comune di Bernalda, C.F. 81001090778 - P.IVA 00411050776, Piazza Plebiscito n. 9, 75012 – Bernalda (MT).

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento al seguente codice IBAN IT07F0103080290000000414356;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa deve:

- a) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- b) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, deve essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice).
- c) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- d) avere validità per 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
 - la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della Stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, comma 1 del Codice o comunque decorsi

12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Art. 16 Sottoscrizione della documentazione

Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente, nello specifico:

- a) da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi;
- b) da procuratore generale o speciale ai sensi dell'art. 2209 e segg. c.c. In tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura nella Busta amministrativa;
- c) dall'istitutore ai sensi dell'art. 2209 e segg. C.C. In tal caso, è sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno della Certificazione del Registro delle Imprese;
- d) in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) dell'Impresa mandataria/capofila;
- e) in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
- f) in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua

straniera e testo in lingua italiana, prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Art. 17 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del D.G.U.E., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del D.G.U.E. e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, a eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (a esempio, garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (a esempio, mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (a esempio, dichiarazione delle categorie di lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

L'attivazione del subprocedimento del soccorso istruttorio è notificata, di regola, attraverso il Portale. L'operatore economico, attraverso le "Comunicazioni riservate al concorrente", provvede a integrare quanto richiesto dalla Stazione appaltante. Per approfondimenti, si rinvia al paragrafo VII della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#).

Art. 18 Pagamento a favore dell'A.N.AC.

Il pagamento del contributo previsto dalla Delibera A.N.AC. n. 1174 del 19 dicembre 2018, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019, non è dovuto sulla base di quanto indicato dalla precitata deliberazione per importi inferiori a € 150.000,00.

Art. 19 Modalità di recapito dell'offerta

Le offerte telematiche devono essere inviate entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 17/10/2019.

Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:

- a) accedere al Portale di E-procurement della Centrale unica di committenza Magna Grecia, raggiungibile al link www.cucmagnagrecia.it;
- b) individuare la procedura di gara, attraverso la voce "Richieste di offerta" nell'Area personale;
- c) selezionare il tasto "Presenta offerta", posto in fondo alla pagina;
- d) inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli *step* "Inizia compilazione offerta", "Busta amministrativa", "Busta economica", "Riepilogo", "Conferma e invio offerta".

Al fine della corretta presentazione dell'offerta, l'operatore economico prende visione del paragrafo IV della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#).

Il soggetto titolato a operare sulla piattaforma di *e-procurement* è:

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), e g), del Codice, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporanei di imprese, il consorzio ordinario o il GEIE.

Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via PEC.

L'invio dell'offerta telematica entro i termini sopra riportati è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione, salvo i casi di comprovati malfunzionamenti della piattaforma.

Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata in formato non modificabile (ad esempio file di tipo PDF) e firmata digitalmente, salvo diversa indicazione da parte dell'Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta, fa fede la data e l'ora dell'invio della stessa.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella "Busta economica", costituisce causa di esclusione.

La stazione appaltante ritiene escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite dalla piattaforma e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla data stabilita per la prima seduta pubblica.

Ciascun file inserito nella piattaforma può avere una dimensione massima di 15 Mb. Le singole Buste (Amministrativa ed Economica) non devono superare 50 Mb ciascuna.

Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione non equivale automaticamente all'invio dell'offerta, che si intende perfezionato solo a seguito dell'esplicita selezione da parte dell'operatore economico della voce "Conferma e invia l'offerta". L'operatore

economico riceve una e-mail indicante data e ora della presentazione, nonché il numero di protocollo, a notifica dell'avvenuta trasmissione.

L'accettazione dell'offerta è garantita esclusivamente dall'apposizione della marca temporale da parte del Portale di *e-procurement* della CUC.

Il concorrente può presentare una nuova offerta, sostitutiva a tutti gli effetti della precedente, entro e non oltre il termine sopra indicato. Non è necessario provvedere a comunicare all'Amministrazione il ritiro dell'offerta precedentemente inviata, poiché l'annullamento e la sostituzione della stessa sono gestite automaticamente dalla piattaforma. Ulteriori approfondimenti sono riportati nel paragrafo VI della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#).

Gli operatori economici possono richiedere assistenza tecnica attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla sezione "Help desk operatore economico".

Il servizio di Help desk è reso dalla CUC negli orari di ufficio e, in concomitanza con la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, i servizi sono assicurati sino a 48 ore prima; diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

Lo staff tecnico non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, su chiarimenti o aspetti concernenti le procedure o la documentazione di gara o, in genere, della procedura telematica.

Art. 20 Contenuto della Busta amministrativa

Nella "Busta amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti, firmati digitalmente:

- a) **passOE**, secondo le disposizioni del presente disciplinare di gara;
- b) **domanda di partecipazione**, redatta, preferibilmente, secondo il modello predisposto dall'Amministrazione, comprensiva di marca da bollo da € 16.00, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. La domanda può essere firmata digitalmente anche dal procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere firmata digitalmente da tutti i soggetti costituendo il raggruppamento o consorzio, a pena di esclusione. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, a pena di esclusione:
 - i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) **D.G.U.E.**, come da modello allegato alla documentazione di gara;
- d) **cauzione provvisoria**, secondo le disposizioni del presente disciplinare di gara e gli schemi adottati con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, è richiesta una dichiarazione sostitutiva

con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dal suddetto articolo e allega copia conforme della relativa certificazione.

Si precisa che, in caso di costituzione di garanzia mediante polizza fideiussoria, il documento trasmesso, deve essere firmato digitalmente oltre che dal rappresentante legale dell'impresa concorrente, anche dal rappresentante legale o altro all'uopo autorizzato, dell'istituto che ha emesso la polizza;

- e) nel caso di concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette *black list* di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per i concorrenti che partecipano in forma associata, si riportano, di seguito, le informazioni relative alla documentazione da inserire nella "Busta amministrativa".

- a) per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
 - i. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
 - ii. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/ i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- b) nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:
 - i. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
 - ii. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.
- c) nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituito:
 - i. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
 - ii. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
- d) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito:
 - i. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- e) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5:

- i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - ii. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre con il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
 - iii. dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- f) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5:
- i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- g) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
- i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie di lavori che sarà eseguito dai singoli operatori economici aggregati in rete;
 - ii. o in alternativa, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, oltre alle prescrizioni del presente disciplinare di gara, il concorrente deve inserire nella "Busta amministrativa", a pena di esclusione:

- a) il contratto originale o in copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente ausiliato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- b) la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente ausiliato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Art. 21 Contenuto della Busta economica

La "Busta economica", generata automaticamente dalla piattaforma di e-procurement, comprensiva della dichiarazione di aver assolto all'obbligo dell'imposta di bollo di € 16.00, deve contenere:

- a) il ribasso percentuale con l'indicazione di massimo tre decimali dopo la virgola, da esprimere in cifre e lettere, oneri di sicurezza esclusi;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa devono risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'Amministrazione procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta;
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;

L'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, oppure dal legale rappresentante del soggetto mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito, oppure, nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituendo il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo.

Al fine del corretto inserimento dell'offerta, l'operatore economico prende visione del paragrafo X della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#).

Art. 22 Modalità di esperimento della gara

La prima seduta pubblica per l'apertura dei plichi, aperta ai soli rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla gara o a persone munite di delega, nella misura di un rappresentante per concorrente, è fissata **per le ore 10:00 del giorno 18/10/2019** presso la sede del Comune di Bernalda, sita in Bernalda (MT) alla Piazza Plebiscito n. 9.

Il concorrente, in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche, può prendere evidenza delle risultanze dei lavori dell'Amministrazione, attraverso la propria Area personale della piattaforma, visualizzando le singole fasi di gara. Per le modalità operative, si fa rinvio al paragrafo VIII della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#).

Le successive sedute pubbliche, ivi comprese le eventuali variazioni, saranno comunicate ai concorrenti attraverso il profilo del committente al link <https://www.cucmagnagrecia.it/N/G00009>

Il Seggio di gara/RUP procede alla verifica della Busta amministrativa, all'eventuale attivazione del sub procedimento del soccorso istruttorio, alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte e all'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara e agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

In seduta pubblica il Seggio di gara/RUP procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura degli importi/ribassi offerti e al calcolo della soglia di anomalia, come prevista dall'art. 97, comma 2-bis, del Codice, al fine di valutare la congruità delle offerte.

Nel calcolo della soglia di anomalia, la Stazione appaltante tiene conto delle prime 3 (tre) cifre dopo la virgola

La Stazione appaltante esclude automaticamente dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis, del Codice.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8 ultimo periodo, del Codice, l'esclusione automatica alla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del suddetto comma 2-bis, non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Nel caso di offerte uguali, la migliore posizione in graduatoria è individuata mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, il RUP provvede alla formazione della proposta di aggiudicazione.

Nel caso di offerte anormalmente basse, il RUP procede alle verifiche di cui al successivo articolo.

Al termine delle operazioni di verifica della congruità delle offerte, il RUP procede all'approvazione della proposta di aggiudicazione.

Art. 23 Verifica dell'anomalia

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 2-bis, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a specifici elementi, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere, contemporaneamente, alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

È facoltà dell'Amministrazione procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di cinque (5) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Art. 24 Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

L'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura di gara, ex artt. 80, 83 e 85, comma 5, del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'A.N.AC., nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, scorrendo la graduatoria.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Art. 25 Ulteriori disposizioni

I lavori devono essere eseguiti dalla Ditta appaltatrice, alla quale è fatto divieto di cedere, in tutto o in parte, il lavoro aggiudicato, pena l'immediata risoluzione del contratto.

È facoltà dell'Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dal termine indicato nella lettera di invito per la scadenza della presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Amministrazione può richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che indicata dall'Amministrazione e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Nei casi indicati all'art. 110, comma 1, del Codice, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, così come disposto dall'art. 110, comma 2, del Codice.

Art. 26 Definizione delle controversie

La competenza a dirimere eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'Appaltatore è il foro di Matera in applicazione degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 27 Trattamento dei dati personali

I dati personali conferiti sono raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.